



Ministero dei trasporti

Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n°24/2008

Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:

- VISTA** la pertinente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero da inquinamenti marini causati da idrocarburi e da altre sostanze anche nocive, nonché quella concernente oli usati, batterie esauste, rifiuti prodotti dalle navi ed i relativi residui del carico, e da ultimi il decreto legislativo n°152/2006, recante nuovo Testo Unico in materia ambientale, il decreto legislativo n°202/2007, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni ed il decreto legislativo n°205/2007, recante attuazione della direttiva 2005/33/CE relativa al tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- VISTO** il Piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare inquinamenti da idrocarburi nell'ambito del compartimento marittimo di Salerno, approvato con decreto n°102 in data 28/12/2007;
- VISTO** i Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico dei porti di Palinuro, Marina di Pisciotta e Marina di Camerota, rispettivamente approvati, in data 31/05/2006, con ordinanze n°10/06, n°11/06 e n°12/06, nonché dei porti di Scario, Policastro-Bussentino e Sapri, rispettivamente approvati, in data 13/06/2006, con ordinanze n°17/06, n°18/06 e n°19/06;
- RITENUTO** necessario predisporre uno strumento regolamentare di generale portata che possa consentire una immediata e più agevole conoscenza delle disposizioni a tutela dell'ecosistema marino/costiero;
- VISTI** gli articoli 30, 52, 71 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

Le presenti norme, qualora non diversamente stabilito, si applicano a tutte le unità navali e agli impianti di qualsiasi natura, in collegamento anche indiretto con il mare, che si trovano nell'ambito costiero e nelle acque territoriali di giurisdizione del circondario marittimo di Palinuro, che si estende dalla Punta del Telegrafo nel Comune di Pisciotta al Canale di Mezzanotte nel Comune di Sapri.

Articolo 2

Divieti

Nelle acque territoriali di giurisdizione del circondario marittimo di Palinuro, è vietato:

- sversare, o causare lo sversamento di sostanze contenenti idrocarburi, nocive per l'ambiente marino, indicate nella tabella A allegata alla legge 31.12.82, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni;
- disperdere sostanze oleose o oli usati, compresi quelli prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo; nonché i contenitori d'olio filtri d'olio e/o di carburante, le batterie esauste e/o loro elementi;
- gettare rifiuti solidi e liquidi, compresi quelli di bordo, materiali di qualsiasi genere, compresi le reti da pesca, anche in materiale sintetico, e quelli ritrovati sul fondo marino;
- immettere scarichi fognari domestici e industriali, compresi quelli sotto forma di calore, derivanti dalle acque di prelavaggio per il raffreddamento di impianti ed altri simili;
- immettere sostanze in genere che possano alterare il colore delle acque, dando origine a forme di inquinamento dell'ecosistema marino;
- alle unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nelle zone di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco;
- immettere in atmosfera sostanze volatili, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, gas di scarico ed altri composti organici, oltre i limiti fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- ai sensi del decreto legislativo n°205/2007, citato in premessa, utilizzare:
 - gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa;
 - oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa;
 - sulle navi passeggeri battenti bandiera nazionale e straniera, che effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione Europea, combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa";
- generare rumori che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 3

Obblighi e prescrizioni

Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un impianto situato sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino ed al litorale, compresa l'atmosfera, ovvero alla quiete pubblica, devono informare immediatamente l'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, anche tramite i dipendenti uffici locali marittimi di Marina di Camerota, Scario e Sapri, ed adottare ogni idonea azione per evitare ulteriori danni, nonché contenere ed eliminare quelli già prodotti.

I soggetti di cui sopra sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare dal versamento e/o immissione in mare delle suddette sostanze e sono tenuti a provvedere con tempestività ad attivare mezzi e attrezzature adeguati alle operazioni di contenimento, confinamento e bonifica ed a sostenere, a semplice richiesta dell'autorità marittima, le spese derivanti dagli interventi da quest'ultima eventualmente disposti.

I titolari di impianti e scarichi autorizzati sono tenuti ad effettuare il costante monitoraggio e curare la periodica manutenzione degli stessi, informando tempestivamente l'autorità marittima in caso di eventuali anomalie nel funzionamento.

Le unità da diporto esistenti e quelle nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici, devono effettuare lo scarico in

mare dei liquami non trattati a norma MARPOL, soltanto oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

I comandanti delle navi che sostano nei porti del circondario o alla fonda nelle acque antistanti hanno l'obbligo di effettuare un costante monitoraggio e manutenzione dei macchinari di bordo al fine di contenere nei limiti consentiti le emissioni nell'atmosfera.

Ai sensi del decreto legislativo n°205/2007, citato in premessa, le eventuali operazioni di cambio di combustibili utilizzati a bordo devono essere indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo, della nave interessata.

Entro 1000 metri dalla costa, la navigazione e le attività esercitate, devono essere effettuate limitando al minimo possibile l'emissione acustica.

Articolo 4

Disciplina rifiuti

Tutte le navi che sostano nei porti del circondario marittimo di Palinuro, prima della partenza, devono conferire i rifiuti di bordo e i residui del carico alle imprese autorizzate. Tale obbligo non vige per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari che effettuano la notifica in forma cumulativa. In deroga alle suddette disposizioni, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere effettuato il conferimento dei rifiuti e dei residui del carico previa autorizzazione dell'autorità marittima rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n°182/2003. Inoltre, i comandanti delle navi in arrivo nei porti del circondario marittimo di Palinuro, ad esclusione dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 (dodici) passeggeri, devono adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n°182/2003, trasmettendo, anche a mezzo telefax, all'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, ovvero ai dipendenti uffici locali marittimi di Marina di Camerota, Scario e Sapri, il modulo riportato nell'allegato alla presente ordinanza.

Fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti prima di lasciare l'approdo, le navi, durante la sosta in porto o nel punto di fonda, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio dedicata per le varie tipologie degli stessi. Le navi che sostano nei porti o rimangono alla fonda nelle acque di giurisdizione del circondario marittimo di Palinuro, per un periodo superiore a 24 ore, devono conferire i rifiuti di origine alimentare, di cucina, e ogni altro tipo di rifiuto deperibile alle imprese autorizzate, con periodicità giornaliera.

Tutte le navi che sostano nei porti del circondario marittimo di Palinuro, devono, altresì, conferire gli oli esausti, prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo, nonché sostanze oleose, anche miscugli acqua/olio, contenitori d'olio, filtri d'olio e/o di carburante, batterie esauste e/o loro elementi, nelle forme di legge.

Articolo 5

Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n°202/2007, l'inosservanza delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sarà punita, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164, 1166 e 1174 del codice della navigazione, dell'articolo 14 del decreto legislativo n°95/1992, degli articoli 255 e 256 comma 1 del decreto legislativo n°152/2002, dell'articolo 13 del decreto legislativo n°182/2003 e dell'articolo 296 del decreto legislativo n°205/2007, ferma restando l'adozione delle misure previste per il risanamento del danno ambientale.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente ordinanza che entra in vigore in data odierna e conferma l'esecutività dei Piani dei porti di Palinuro, Marina di Pisciotta, Marina di Camerota, Scario, Policastro-Bussentino e Sapri richiamati in premessa.

Articolo 7

Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, lì 06/05/2008

f.to

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Vittorio GIOVANNONE

Tipo	Rifiuti da conferire m ³	Capacità di stoccaggio massima dedicata m ³	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m ³	Porto in cui saranno conferiti rifiuti restanti	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il successivo scalo m ³
Oli usati					
Fanghi					
Acqua di sentina					
Altro (specificare)					
Rifiuti					
Rifiuti alimentari					
Rifiuti alimentari di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2001					
Rifiuti sanitari					
Plastica					
Altro (specificare)					
Residui associati al carico (*) (specificare)					
Residui del carico (1) (specificare)					

(1) Può trattarsi di stime.

(*) Contrassegnare la casella appropriata.

Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all'art. 6, comma 3.

Io sottoscritto dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti.

Data

Ora

Firma